

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 10-24

OGGETTO: schema contratto e disciplinare generale attività accessorie SII

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 16 dicembre 2024 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE la legge 5 gennaio 1994 n. 36 ha dettato i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche e ha definito il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

CHE la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 ha:

- delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, ed in particolare quello denominato ATO2;
- indicato come forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità la convenzione di cooperazione come previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/00;

CHE i Comuni e le Province dell'ATO 2 in data 9 luglio 1997 hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione al fine di coordinarsi per organizzare il servizio idrico integrato;

CHE i Comuni e le Province dell'ATO 2 con la sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione hanno costituito, ai sensi degli articoli 6 e 4 della L.R. 6/96 l'Autorità di Ambito per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato;

CHE la Giunta Regionale del Lazio:

- ha fissato, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 6/96, con delibera del 31 luglio 1997 n. 5108 i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti e la formazione del Piano d'Ambito;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del 4 novembre 1997 n. 6924 la "Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato" secondo il cui schema è stata predisposta la Convenzione di Gestione stipulata in data 6 agosto 2002;

CHE il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale – Roma, ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;

CHE in esecuzione della citata deliberazione, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, il 06.08.2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società Acea ATO2 – Gruppo ACEA S.p.A. hanno

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

sottoscritto la Convenzione di Gestione per l'affidamento trentennale della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma;

CHE l'articolo 151 del d.lgs. 152/06 - come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. e), del D.L. 133/14 (Decreto Sblocca Italia) - dispone, al comma 1, che "il rapporto tra l'Ente di governo dell'ambito (EGA - denominazione che ha sostituito la precedente "Autorità d'Ambito") ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'EGA sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201";

CHE l'ARERA con la deliberazione del 23 dicembre 2015 n.656/2015/R/idr "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali" ha adottato una apposita Convenzione Tipo riportata nell'allegato A della stessa deliberazione ed ha previsto che le convenzioni di gestione in essere siano rese ad essa conformi;

CHE il 27 novembre 2020, con deliberazione n. 6/20 la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale – Roma, ha approvato la Convenzione Integrata per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2, sottoscritta in data 27 maggio 2021;

CHE al fine di disciplinare in modo univoco e coordinato i rapporti fra le parti, la convenzione vigente, sottoscritta in data 27 maggio 2021, (nel seguito "Convenzione di Gestione"), costituisce documento unico e integrato tra le previsioni contenute nella Convenzione sottoscritta il 6 agosto 2002 e la Convenzione Tipo;

CHE all'art. 10 co. 1-2 è previsto che il Gestore Acea ATO2 S.p.A. si possa impegnare ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli affidatigli dalla Convenzione di Gestione a condizione che:

- siano stati richiesti dall'Ente di Governo dell'Ambito o quest'ultimo abbia accettato apposita proposta del Gestore in merito;
- siano connessi o accessori al S.I.I.;
- si rendano necessari o opportuni per cause impreviste o permettano un miglioramento dei servizi ad esso affidati;
- le modalità e i compensi dei servizi siano preventivamente concordati tra le parti adottando, per quanto possibile, le modalità di determinazione degli interventi e del compenso usate per la Convenzione di Gestione;

CHE l'art. 1 dell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr (MTI-4) inserisce tra le Attività del Servizio Idrico Integrato anche le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali. Tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, dette attività, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione della suddetta delibera (specifico caso che riguarda il S.I.I.nell'ATO2 Lazio centrale

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Roma) possono essere incluse tra le Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato;

CHE tra i servizi connessi o accessori al S.I.I. utili ai fini del generale miglioramento dei servizi affidati al Gestore vi sono:

- servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie, e recupero dei rifiuti generati dall'attività;
- servizi per lo sviluppo dell'infrastruttura di raccolta, trasporto e riuso delle acque meteoriche;
- ulteriori attività accessorie al SII, quali:
 - servizi di manutenzione di reti/impianti per uso non potabile;
 - lavori su reti/impianti per uso non potabile;
 - servizi per l'efficienza dei consumi idrici per uso non potabile;

CHE in ottemperanza alle disposizioni della Convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO2 Lazio centrale Roma, le attività sopra elencate sono affidabili al Gestore a condizione che siano verificate contestualmente le seguenti condizioni:

- siano connesse o accessorie al SII;
- si rendano necessarie o opportune per cause impreviste o permettano un miglioramento dei servizi affidati;
- siano afferenti ad infrastrutture, ricadenti unicamente su suolo e negli edifici tecnici pubblici nel territorio dell'ATO2, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - siano direttamente collegate a reti o impianti gestiti;
 - presentino un'estensione o un elevato grado di complessità gestionale tale da giustificare l'affidamento al Gestore del SII;

CHE inoltre, nel caso riguardino interventi idraulici su fontane artistiche, esse siano:

- riconosciute come fontane artistiche dalla competente Sovrintendenza ai beni culturali;
- mostra di acquedotti gestiti da Acea Ato2.

CHE nel caso dei nuovi servizi affidati, per miglioramento è da intendersi sia l'incremento delle prestazioni di servizio/ambientali, sia l'efficientamento della spesa, come ad esempio i piani di recupero della risorsa idrica mediante la realizzazione di impianti di ricircolo per le fontane.

CHE pertanto, è possibile inserire i predetti servizi tra quelli eseguibili dal Gestore, non ricompresi nella Convenzione di Gestione, previa verifica delle suddette condizioni;

CHE i servizi in questione potranno essere fruiti dai Comuni interessati, a seguito di stipula di specifico Contratto con il gestore Acea Ato2;

CHE a tali fini sono stati predisposti e preventivamente condivisi con il gestore Acea Ato2, un Contratto quadro ed il relativo Disciplinare Tecnico Generale, allegati alla presente delibera;

CHE con la presente Deliberazione per le attività accessorie al SII, vengono approvati:

- lo schema di Contratto Quadro per le Attività accessorie al SII;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

- il relativo Disciplinare Tecnico Generale per i lavori e servizi connessi;

CHE la presente Deliberazione per le attività accessorie al SII prevede che i singoli Comuni dell'ATO2, sottoscrivendo un Contratto Quadro, possano affidare servizi/lavori al Gestore nell'ambito delle Attività, con le modalità previste nelle corrispondenti sezioni del Disciplinare Tecnico Generale;

CHE pertanto, si ritiene opportuno approvare l'inserimento, tra le attività eseguibili dal Gestore non ricomprese tra quelle affidate dalla Convenzione di Gestione, alle seguenti condizioni:

- siano connesse o accessorie al SII;
- si rendano necessarie o opportune per cause impreviste o permettano un miglioramento dei servizi affidati;
- siano afferenti ad infrastrutture, ricadenti unicamente su suolo e negli edifici tecnici pubblici nel territorio dell'ATO2, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - siano direttamente collegate a reti o impianti gestiti;
 - presentino un'estensione o un elevato grado di complessità gestionale tale da giustificare l'affidamento al Gestore del SII;

dei servizi sotto elencati:

- servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie, e recupero dei rifiuti generati dall'attività;
- servizi per lo sviluppo dell'infrastruttura di raccolta, trasporto e riuso delle acque meteoriche;
- ulteriori attività accessorie al SII, quali:
 - servizi di manutenzione di reti/impianti per uso non potabile;
 - lavori su reti/impianti per uso non potabile;
 - servizi per l'efficienza dei consumi idrici per uso non potabile;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente delibera;

DI approvare l'inserimento tra le attività eseguibili dal Gestore non ricomprese tra quelle affidate dalla Convenzione di Gestione, alle seguenti condizioni:

- siano connesse o accessorie al SII;
- si rendano necessarie o opportune per cause impreviste o permettano un miglioramento dei servizi affidati;
- siano afferenti ad infrastrutture, ricadenti unicamente su suolo e negli edifici tecnici pubblici nel territorio dell'ATO2, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - siano direttamente collegate a reti o impianti gestiti;
 - presentino un'estensione o un elevato grado di complessità gestionale tale da giustificare l'affidamento al Gestore del SII;

dei servizi sotto elencati:

- servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie, e recupero dei rifiuti generati dall'attività;
- servizi per lo sviluppo dell'infrastruttura di raccolta, trasporto e riuso delle acque meteoriche;
- ulteriori attività accessorie al SII, quali:
 - servizi di manutenzione di reti/impianti per uso non potabile;

- lavori su reti/impianti per uso non potabile;
- servizi per l'efficienza dei consumi idrici per uso non potabile;

DI approvare:

- lo schema di Contratto Quadro per le Attività accessorie al SII, allegato alla presente deliberazione;
- il relativo Disciplinare Tecnico Generale per i lavori e servizi connessi, allegato alla presente deliberazione.

ALLEGATI:

“Schema di Contratto Quadro per le Attività accessorie al SII”;

“Disciplinare Tecnico Generale per i lavori e servizi connessi”;

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro

SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO PER ATTIVITA' ACCESSORIE AL SII

TRA

Il Comune/Municipio.....(di seguito anche “Comune”)

e

Acea ATO2 S.p.A., con sede in P.le Ostiense n. 2 - 00154 - Roma, Codice fiscale e Partiva I.V.A. n. 05848061007 rappresentata dal legale rappresentante pro tempore di Acea ATO2 S.p.A., xxxxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxx, e domiciliato per la carica in piazzale Ostiense n. 2 CAP 00154, Roma, con codice fiscale xxxxxxxx (di seguito anche “Gestore”).

E congiuntamente le “Parti”.

PREMESSO CHE

- la legge 5 gennaio 1994 n. 36 ha dettato i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche e ha definito il Servizio Idrico Integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, servizio più oltre denominato anche SII;
- la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 ha:
 - ✓ delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, ed in particolare quello denominato ATO2;
 - ✓ indicato come forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità la convenzione di cooperazione come previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/00;
- i comuni e le provincie dell'ATO 2 in data 9 luglio 1997 hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione al fine di coordinarsi per organizzare il servizio idrico integrato;
- i comuni e le provincie dell'ATO 2 con la sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione hanno costituito, ai sensi degli articoli 6 e 4 della L.R. 6/96 l'Autorità di Ambito per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato;
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998 n. 26 ha dettato, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della legge L.36/94, le norme per il trasferimento del personale al Gestore del SII;
- la Giunta Regionale del Lazio:
 - ✓ ha fissato, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 6/96, con delibera del 31 luglio 1997 n. 5108 i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti e la formazione del Piano d'Ambito;
 - ✓ ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del 4 novembre 1997 n. 6924 la "Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato" sulla base del cui schema è stata predisposta la Convenzione di Gestione stipulata in data 6 agosto 2002;
- il 24 maggio 2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale – Roma, ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) unitamente agli allegati;

- in esecuzione della citata deliberazione, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, il 6 agosto 2002, il Presidente della Provincia e il Presidente della Società Acea ATO2 – Gruppo ACEA S.p.A. hanno stipulato la Convenzione di Gestione per l'affidamento trentennale della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma, approvata dal Consiglio Comunale di Roma Capitale con delibera n. 6/2004;
- l'articolo 151 del d.lgs. 152/06 - come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. e), del D.L. 133/14 (Decreto Sblocca Italia) - dispone, al comma 1, che *"il rapporto tra l'Ente di governo dell'ambito (EGA - denominazione che ha sostituito la precedente "Autorità d'Ambito") ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'EGA sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201"*;
- il successivo comma 3 del medesimo articolo 151 - come integrato dal Decreto Sblocca Italia - prevede che anche *"le convezioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'ARERA"*;
- l'ARERA con la deliberazione del 23 dicembre 2015 n.656/2015/R/idr *"Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali"* ha adottato una apposita convenzione tipo (nel seguito *"Convenzione Tipo"*) riportata nell'allegato A della stessa deliberazione ed ha previsto che le convenzioni di gestione in essere siano rese ad essa conformi e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della stessa deliberazione;
- al fine di disciplinare in modo unico e coordinato i rapporti fra le parti, la convenzione vigente, sottoscritta in data 27 maggio 2021, (nel seguito *"Convenzione di Gestione"*), costituisce il documento unico e integrato tra le previsioni contenute nella Convenzione sottoscritta il 6 agosto 2002 e la Convenzione Tipo;
- accettando le premesse della suddetta Convenzione, il Gestore e l'Ente di Governo dell'Ambito hanno confermato che la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano non rientrano nelle attività di gestione del SII, in conformità a quanto previsto nella delibera 656/2015 e al fine di evitare il conseguente aumento della tariffa del SII;
- all'art. 10 commi 1 e 2 della Convenzione di gestione è previsto che il Gestore si possa impegnare ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli affidatigli dalla Convenzione medesima, a condizione che:
 - ✓ siano stati richiesti dall'Ente di Governo dell'Ambito o quest'ultimo abbia accettato apposita proposta del Gestore in merito;
 - ✓ siano connessi o accessori al SII;
 - ✓ si rendano necessari o opportuni per cause impreviste o permettano un miglioramento dei servizi ad esso affidati;
 - ✓ le modalità e i compensi dei servizi siano preventivamente concordati tra le parti adottando le modalità di determinazione degli interventi e del compenso usate per la Convenzione di Gestione;
- l'art. 1 dell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr (MTI-4) inserisce tra le Attività del Servizio Idrico Integrato anche le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali. Tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, dette attività, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione della suddetta delibera (specifico caso che riguarda il S.I.I. nell'ATO2 Lazio centrale Roma) possono essere incluse tra le Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato;

- con deliberazione xxx della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale Roma (nel seguito "Delibera") è stato stabilito, ai sensi del predetto art. 10 della Convenzione di Gestione, di ampliare il perimetro di attività, affidabili al Gestore, nei seguenti ambiti (di seguito, le Attività):
 - ✓ servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie, e recupero dei rifiuti generati dall'attività;
 - ✓ servizi per lo sviluppo dell'infrastruttura di raccolta, trasporto e riuso delle acque meteoriche;
 - ✓ ulteriori attività accessorie al SII, quali:
 - servizi di manutenzione di reti/impianti per uso non potabile;
 - lavori su reti/impianti per uso non potabile;
 - servizi per l'efficienza dei consumi idrici per uso non potabile;
- le Attività non idriche sopra elencate sono affidabili al Gestore a condizione che siano verificate contestualmente le seguenti condizioni:
 - ✓ siano connesse o accessorie al SII;
 - ✓ si rendano necessarie o opportune per cause imprevedute o permettano un miglioramento dei nuovi servizi affidati;
 - ✓ siano afferenti ad infrastrutture, ricadenti unicamente su suolo e negli edifici tecnici pubblici nel territorio dell'ATO2, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - siano direttamente collegate a reti o impianti gestiti;
 - presentino un'estensione o un elevato grado di complessità gestionale tale da giustificare l'affidamento al Gestore del SII;

Per miglioramento dei nuovi servizi affidati è da intendersi sia l'incremento delle prestazioni di servizio/ambientali sia l'efficientamento della spesa, come ad esempio i piani di recupero della risorsa idrica mediante la realizzazione di impianti di ricircolo per le fontane.
- Si precisa inoltre che qualora le attività riguardino interventi idraulici, non già previsti dalla Deliberazione n. 2/23 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale Roma, su fontane artistiche, è necessario che esse siano
 - riconosciute come fontane artistiche dalla competente Sovrintendenza ai beni culturali;
 - mostra di acquedotti gestiti da Acea Ato2.
- con la Deliberazione per le attività accessorie al SII, sono stati altresì approvati:
 - ✓ lo schema di Contratto Quadro per le Attività accessorie al SII (nel seguito "Contratto Quadro")
 - ✓ il relativo Disciplinare Tecnico Generale per tutti i lavori e servizi connessi (nel seguito "Disciplinare Tecnico Generale");
- la Delibera per le attività accessorie al SII prevede che i singoli comuni dell'ATO2, mediante la sottoscrizione del Contratto Quadro, possano affidare servizi/lavori al Gestore nell'ambito delle Attività, con le modalità previste nelle corrispondenti sezioni del Disciplinare Tecnico Generale (nel seguito "Incarichi").

CONSIDERATO CHE

- il Comune è interessato ad avvalersi della facoltà prevista dalla Deliberazione per le attività accessorie al SII in merito alle Attività sopra menzionate.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo I – PREMESSE E ALLEGATI

- I.1 Le premesse, i considerati e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro.

I.2 L'Allegato consiste in un unico Disciplinare Tecnico Generale (Allegato I), articolato in 3 Sezioni:

- A. "Disciplinare Tecnico Generale per l'attività di manutenzione delle caditoie stradali, delle bocche di lupo, delle griglie stradali";
- B. "Disciplinare Tecnico Generale per i servizi per lo sviluppo dell'infrastruttura di raccolta, trasporto e riuso delle acque meteoriche";
- C. "Disciplinare Tecnico Generale per le ulteriori attività accessorie al SII", a cui sono annessi gli specifici Disciplinari Tecnici di dettaglio.

Articolo 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

2.1 Il presente Contratto Quadro ha ad oggetto le seguenti attività (di seguito “Attività”), attivabili in tutto o in parte:

- A. servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie e recupero dei rifiuti generati dall'attività;
- B. servizi per lo sviluppo dell'infrastruttura di raccolta, trasporto e riuso delle acque meteoriche;
- C. ulteriori attività accessorie al SII, quali:
 - i. servizi di manutenzione di reti/impianti per uso non potabile;
 - ii. lavori su reti/impianti per uso non potabile;
 - iii. servizi per l'efficienza dei consumi idrici per uso non potabile.

2.2 Le Attività sopra elencate sono affidabili al Gestore a condizione che siano verificate contestualmente le seguenti condizioni:

- ✓ siano connesse o accessorie al SII;
- ✓ permettano un miglioramento dei nuovi servizi affidati;
- ✓ siano afferenti ad infrastrutture, ricadenti unicamente su suolo e negli edifici tecnici pubblici nel territorio dell'ATO2, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - siano direttamente collegate a reti o impianti già gestiti;
 - presentino un'estensione o un elevato grado di complessità gestionale tale da giustificare l'affidamento al Gestore del SII.

Per miglioramento dei nuovi servizi affidati è da intendersi sia l'incremento delle prestazioni di servizio/ambientali sia l'efficientamento della spesa, come ad esempio i piani di recupero della risorsa idrica mediante la realizzazione di impianti di ricircolo per le fontane.

Si precisa inoltre che qualora le attività riguardino interventi idraulici, non già previsti dalla Delibera n. 2/23 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale Roma, su fontane artistiche, è necessario che esse siano:

- riconosciute come fontane artistiche dalla competente Sovrintendenza ai beni culturali;
- mostra di acquedotti gestiti da Acea Ato2.

2.3 Specificatamente le Attività riguardano:

A - Servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie e recupero dei rifiuti generati dall'attività:

- i. pulizia e lavaggio delle caditoie, delle bocche di lupo, delle griglie stradali, di seguito denominati “Impianti”;
- ii. rimozione, trasporto e smaltimento dei sedimenti;
- iii. pulizia del fognolo fino alla fognatura pubblica;
- iv. verifica dell'efficienza degli impianti da eseguire anche mediante video ispezione.

B - Studio dell'infrastruttura di raccolta e di trasporto delle acque bianche ed individuazione degli interventi per rendere il territorio sostenibile e resiliente rispetto ad eventi meteorici rilevanti. Tale attività si articola in diverse fasi, in funzione della scala di riferimento, come meglio dettagliato nel relativo Disciplinare Tecnico:

- i. Fase 0: analisi del territorio oggetto di affidamento a livello di macro-scala, al fine di identificare le aree maggiormente esposte al rischio di alluvioni pluviali e definire le macro-strategie di risoluzione delle problematiche.
- ii. Fasi 1-6: sulle aree censite come “critiche”, in base ai risultati ottenuti, sviluppo di analisi finalizzate all'individuazione puntuale degli interventi risolutivi e definizione delle infrastrutture per la mitigazione dei rischi e per il riuso della risorsa.

C - Ulteriori Attività accessorie al SII, quali servizi di manutenzione di reti/impianti per uso non potabile; lavori su reti/impianti per uso non potabile; servizi per l'efficienza dei consumi idrici, per uso non potabile.

Per servizi di manutenzione di reti/impianti per uso non potabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve intendersi: manutenzione di pozzi non afferenti al SII, manutenzione delle fontane e delle reti di innaffiamento, conduzione di impianti c/terzi, servizio di innaffiamento di cimiteri, attività di ricerca perdite, ecc.

Per lavori su reti/impianti per uso non potabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve intendersi: lavori di bonifica ed estensione di reti, lavori di realizzazione impianti destinati ad uso non potabile, interventi per la realizzazione di impianti tesi al recupero della risorsa idrica sulle fontane, ecc.

Per servizi per l'efficienza dei consumi idrici per uso non potabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve intendersi: l'attività di ricerca delle perdite idriche fisiche nelle reti e impianti ad uso non potabile, l'attività tecnico-amministrativa di censimento e ottimizzazione delle utenze ad uso non potabile, le attività di audit idrico.

- 2.4 Le singole Attività di cui all'art. 2.1 sono svolte conformemente alla corrispondente sezione del Disciplinare Tecnico Generale di cui all'Allegato I al presente Contratto Quadro.

Il Comune può affidare Incarichi al Gestore, nell'ambito delle sopra menzionate Attività, con le modalità previste nelle corrispondenti sezioni del Disciplinare Tecnico Generale, fatta salva la sussistenza delle precondizioni previste all'art. 2.2. In generale, la formalizzazione degli Incarichi che scaturiscono dal presente Contratto Quadro avviene con l'accettazione esplicita, da parte del Comune, del preventivo tecnico economico formulato dal Gestore su richiesta del Comune stesso e la contestuale approvazione della Determina Dirigenziale di impegno di spesa.

- 2.5 In seguito alla ricezione di una richiesta da parte del Comune per lo svolgimento di una o più di dette Attività, il Gestore valuta preliminarmente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2.2. che costituisce condizione essenziale per l'affidamento degli Incarichi, in particolare in relazione alle previsioni di miglioramento del servizio, anche in relazione all'estensione e alla complessità elevata dell'Incarico medesimo.

Articolo 3 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 3.1 I corrispettivi relativi agli Incarichi oggetto del presente Contratto Quadro sono stabiliti nella corrispondente sezione del Disciplinare Tecnico Generale di cui all'Allegato I.
- 3.2 I corrispettivi sono fatturati su base trimestrale e pagati entro 30 giorni dalla emissione della fattura, salvo quanto diversamente previsto dal Disciplinare Tecnico Generale.
- 3.3 Il mancato pagamento, in tutto od in parte, del corrispettivo alla prima scadenza trimestrale pattuita costituirà automaticamente il Comune in mora; il secondo mancato pagamento, anche non consecutivo, costituirà inadempienza grave, legittimando il Gestore, previa diffida, a chiedere la risoluzione di diritto del contratto entro 30 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.
- 3.4 Il Comune non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del corrispettivo e non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo aver regolarmente eseguito il pagamento del suddetto corrispettivo.

Articolo 4 - COLLABORAZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 4.1 Ai fini dell'esecuzione degli Incarichi di cui al presente Contratto Quadro, il Gestore potrà avvalersi di altri soggetti, nello specifico di Società del Gruppo Acea, con particolare riferimento a quelle deputate ai servizi di ingegneria e lavori, e/o di fornitori terzi.
- 4.2 Al Gestore è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto Quadro, pena la risoluzione del medesimo in base all'art. 1456 c.c.

Articolo 5 – CESSIONE DEL CREDITO E COMPENSAZIONI

- 5.1 Il Gestore si riserva la possibilità di trasferire a titolo oneroso o gratuito in tutto o in parte il credito afferente al corrispettivo contrattuale.
- 5.2 Il contratto di cessione dei crediti dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato al Comune all'indirizzo PEC _____ entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del suddetto contratto di cessione.
- 5.3 Il Gestore si riserva la facoltà di compensare i crediti afferenti al corrispettivo di cui al presente Contratto Quadro con eventuali crediti vantati, a qualsiasi titolo, dal Comune nei confronti del Gestore.
- 5.4 Tra i crediti oggetto di compensazione potranno essere compresi eventuali canoni concessori dovuti dal Gestore al Comune in forza della richiamata Convenzione di Gestione.

Articolo 6 - DURATA

- 6.1 Il presente Contratto Quadro è valido ed efficace con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ha una durata annuale e viene tacitamente rinnovato fino al termine della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma, salvo disdetta, da parte del Comune, da trasmettere almeno sei mesi prima della scadenza annuale.
- 6.2 Il Contratto Quadro rimane comunque vigente con riferimento agli specifici Incarichi in corso affidati con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico Generale, fino a conclusione dei medesimi.

Articolo 7 - PENALI

- 7.1 Per le penali contrattualmente previste per l'espletamento degli Incarichi affidati ai sensi dell'art.2.1 si rimanda integralmente a quanto specificatamente previsto nel Disciplinare Tecnico Generale.

Articolo 8 - RESPONSABILI DEL CONTRATTO

- 8.1 Le Parti individuano i propri responsabili della gestione operativa del Contratto Quadro rispettivamente nelle persone di:
- _____ e-mail: _____ per il Comune;
- _____ e-mail: _____ per Acea ATO2 S.p.A.;
- (ciascuno, il "Responsabile del Contratto").

8.2 Nel caso in cui una delle Parti intenda mutare la persona che sia stata nominata quale proprio Responsabile del Contratto, essa dovrà comunicare tempestivamente all'altra Parte il nominativo del nuovo Responsabile del Contratto.

8.3 A ciascun Responsabile del Contratto andranno indirizzate, da ciascuna Parte, tutte le comunicazioni relative all'attuazione del Contratto stesso. Dette comunicazioni dovranno essere trasmesse per iscritto mediante posta elettronica o PEC ai seguenti indirizzi rispettivamente:

per Acea ATO2 S.p.A.: _____

per Il Comune: _____

Articolo 9 - RISERVATEZZA

- 9.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni di natura confidenziale relative al Servizio oggetto del Contratto, anche se si riferiscono a società controllate o controllanti delle Parti, ivi inclusa (a titolo meramente esemplificativo) ogni informazione tecnica, finanziaria, economica o legale, analisi, raccolte, memoranda, note, relazioni, dati, studi, o altri documenti, attività, procedimenti, progettazioni, piani, intenzioni, know-how, segreti commerciali, opportunità di mercato e attività economiche delle Parti, nonché i dati, le notizie e le informazioni specifiche, di contenuto determinato, che non siano già stati resi pubblici.
- 9.2. Le Parti concordano reciprocamente che né esse, né loro società controllate o controllanti utilizzeranno o comunicheranno a terzi le informazioni di cui al comma 9.1, per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, e le manterranno strettamente riservate, fra l'altro procurando che le stesse: (i) siano portate a conoscenza esclusivamente di coloro, all'interno delle rispettive organizzazioni, che abbiano bisogno di entrarne in possesso per l'esercizio delle loro funzioni; e (ii) proteggendole dalla divulgazione o disseminazione accidentale con gli stessi mezzi con cui esse proteggono le proprie informazioni riservate, mezzi che ciascuna Parte garantisce all'altra essere in linea con le migliori prassi del comparto industriale di riferimento.
- 9.3. Resta tuttavia inteso e convenuto tra le Parti che gli obblighi di riservatezza che precedono non troveranno applicazione nel caso in cui le comunicazioni siano richieste da disposizioni normative in vigore ovvero con ordini dell'Autorità Giudiziaria legittimamente dati. Ove un tale obbligo sussista, la Parte interessata sarà obbligata a darne informazione tempestiva all'altra Parte.
- 9.4. Le Parti si obbligano l'una nei confronti dell'altra a garantire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, che le disposizioni di cui al presente articolo siano rispettate dalle proprie società controllate o controllanti e dai propri amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati e consulenti nella misura in cui questi abbiano accesso alle Informazioni Riservate.

Articolo 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 10.1. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alle fasi di stipula e di esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti, inoltre, si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento. In particolare, le Parti si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione del presente Contratto Quadro, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 10.2. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali solo ed esclusivamente per le finalità di stipula e di esecuzione del presente Contratto Quadro (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

- 10.3. Per la stipula del presente Contratto Quadro i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
- ✓ Per Il Comune:
 - Titolare del Trattamento:
 - Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail
 - ✓ Per Acea ATO2 S.p.A.:
 - Titolare del Trattamento: Acea ATO2 S.p.A., Piazzale Ostiense 2, 00154, Roma (RM); PEC acea.ato2@pec.aceaspa.it,
 - Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: privacy@aceaspa.it
- 10.4. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto Quadro saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento della finalità di stipula dello stesso. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto Quadro.
- 10.5. Infine, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

Articolo 11 - MISCELLANEA

- 11.1. I titoli di ciascun articolo sono stati posti al solo fine di facilitare la lettura del presente Contratto e, pertanto, non devono considerarsi parte dello stesso e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso.
- 11.2. Il presente Contratto Quadro potrà essere emendato, integrato o altrimenti modificato soltanto con il preventivo accordo scritto delle Parti.
- 11.3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto Quadro non costituirà rinuncia ai diritti derivati dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, nei loro esatti termini.
- 11.4. L'eventuale nullità, annullamento o inefficacia di alcune disposizioni del presente Contratto Quadro non determinerà la nullità, l'annullamento o l'inefficacia delle altre disposizioni. Nel caso in cui si verifichi l'invalidità o inefficacia di alcune disposizioni del presente Contratto Quadro, le Parti, su iniziativa della più diligente tra loro, provvederanno ad incontrarsi e faranno tutto quanto in loro potere onde concordare in buona fede una disposizione valida ed efficace che sostituisca quella risultata invalida e/o inefficace con equivalenti effetti economici.

Articolo 12 - COMPLIANCE

- 12.1. In merito alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ACEA ATO2 dichiara e garantisce che l'espletamento delle attività previste dal presente Contratto Quadro da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, anche inerenti a tematiche anticorruzione.
- 12.2. Le Parti si impegnano a far sì che il proprio personale (ivi inclusi eventuali collaboratori terzi dallo stesso coinvolti) svolga l'attività oggetto del Contratto Quadro in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo d. lgs. 231/01 e nella Politica Anticorruzione adottati dal Gestore.
- 12.3. I suddetti documenti sono disponibili sul sito Internet www.gruppo.acea.it (sezione "Fornitori") e al seguente link: <https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-2/informative-contrattuali-e-documenti-utili>; le Parti dichiarano di averne preso visione e conoscenza.
- 12.4. In particolare, le Parti si impegnano a far sì che il proprio personale (ivi inclusi eventuali collaboratori terzi dalle stesse coinvolti) svolga l'attività oggetto del Contratto Quadro in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nell' "Estratto Manuale di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore - Principi generali" e nei documenti adottati dal Gestore in attuazione del "Programma di Compliance Antitrust". I suddetti documenti sono disponibili rispettivamente sul sito internet www.gruppo.acea.it (sezione "Fornitori") e al seguente link: <https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-2/informative-contrattuali-e-documenti-utili>; le Parti dichiarano di averne preso visione e conoscenza.
- 12.5. Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce all'altra di rispettare, nello svolgimento di tutte le attività previste del presente Contratto Quadro, quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dalle rispettive valutazioni del rischio pro tempore vigenti.

Articolo 13 – RESPONSABILITÀ

- 13.1. Il Gestore si impegna ed è responsabile esclusivamente per la corretta esecuzione degli Incarichi affidati ai sensi del presente Contratto Quadro. Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile per danni o disservizi causati da circostanze esterne che non siano direttamente correlate alla corretta esecuzione delle attività contrattuali.
- 13.2. Il Comune si impegna a fornire al Gestore tutte le informazioni tecniche in proprio possesso, necessarie per la corretta esecuzione degli Incarichi, incluse indicazioni precise riguardanti le infrastrutture idriche presenti sul territorio.
- 13.3. Eventuali danni derivanti da carenze, incompletezze o errori nelle informazioni trasmesse dal Comune, inclusi mancati o errati tracciamenti delle reti, non saranno imputabili al Gestore, il quale non sarà tenuto a rispondere per eventuali danni o disservizi conseguenti.

13.4. In particolare, il Gestore non sarà ritenuto responsabile per:

- ✓ Danni derivanti da carenze, difetti o mancanza di manutenzione delle infrastrutture idriche, laddove tali informazioni non siano state fornite correttamente dal Comune.
- ✓ Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile per danni verificatisi a fronte della corretta esecuzione delle attività previste dall'Incarico, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i danni causati da eventi atmosferici straordinari o eccezionali. In nessun caso il Gestore potrà essere coinvolto in richieste risarcitorie da parte del Comune o di terzi, derivanti da tali eventi o dalla corretta esecuzione delle attività previste dall'Incarico. Il Gestore sarà manlevato e tenuto indenne da ogni pretesa, domanda o azione legale avanzata da terzi o dal Comune in relazione a tali danni.

Le Parti, dopo attenta lettura del presente contratto, dichiarano di approvare tutti gli articoli in esso contenuto e che tale è la loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, lì _____

Acea ATO2 S.p.A.

il Comune

**CONTRATTO QUADRO
PER ATTIVITA' ACCESSORIE AL SII**

ALLEGATO I

Disciplinare Tecnico Generale

Sezione A

**DISCIPLINARE TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
DELLE CADITOIE STRADALI, DELLE BOCHE DI LUPO, DELLE
GRIGLIE STRADALI**

(schema)

Sommario

1. OGGETTO DELL'INCARICO	2
2. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	2
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	3
4. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO.....	4
5. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE.....	6
5.1. ONERI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO	7
6. OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE	7
7. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	8
8. TUTELA DELL'AMBIENTE.....	8
9. PENALITÀ	9
10. RESPONSABILITÀ'	9

I. OGGETTO DELL'INCARICO

La presente Sezione A del Disciplinare Tecnico Generale è allegata al “Contratto Quadro per Attività accessorie al SII” e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare, esso disciplina le attività relative alla “Pulizia e lavaggio delle caditoie, bocche di lupo e griglie stradali”, attraverso l'utilizzo di adeguate attrezzature nonché la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei sedimenti, comprensivo della pulizia del fognolo fino alla fognatura comunale nonché le attività finalizzate a verificare l'efficienza degli impianti di smaltimento da eseguire anche mediante video ispezione. Per caditoia stradale si intende il manufatto comprensivo di pozzetto e griglia normalmente situato vicino al cordonato ricevente lo scolo delle acque di tipo meteoriche ed il relativo fognolo che la collega al collettore principale.

Il Comune/Municipio (di seguito anche “Comune”) può affidare Incarichi al Gestore, nell'ambito delle sopra menzionate attività, ai sensi dell'art. 2.4 del Contratto Quadro, con le modalità previste nell'art. 2 che segue.

Si specifica che l'oggetto dell'Incarico riguarda esclusivamente le opere fognarie congiuntamente identificate ed il cui elenco è allegato e parte integrante del Preventivo Tecnico Economico.

2. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

L'individuazione e definizione del singolo Incarico è attivata tramite la formulazione di una specifica richiesta al Gestore da parte del Comune che contenga il quadro esigenziale del perimetro territoriale in cui effettuare l'attività di manutenzione delle caditoie, nell'ambito dell'attività del presente Disciplinare Tecnico Generale, Sezione A.

In funzione del quadro esigenziale manifestato dal Comune, laddove ne ricorrano i presupposti tecnici e giuridici, il Gestore elabora un preventivo tecnico-economico (di seguito “Preventivo Tecnico-Economico”) avendo, tra l'altro, attenzione a:

- lo stato tecnico-giuridico delle infrastrutture eventualmente oggetto dell'Incarico;
- gli aspetti di conformità alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e ambiente;
- gli aspetti autorizzativi e patrimoniali;
- i dati, rilievi e documentazioni disponibili;
- le opportunità di innovazione tecnologica ed operativa.

A tale fine, il Gestore effettua gli opportuni approfondimenti anche mediante sopralluoghi, rilievi, analisi, etc.. Ove opportuno, il Preventivo Tecnico-Economico predisposto dal Gestore potrà prevedere una fase pilota per verificare la fattibilità e finalizzare le condizioni tecnico-economiche di esecuzione

dell'intervento.

Il Preventivo Tecnico-Economico, elaborato sulla base della richiesta del Comune, è composto da:

- disciplinare tecnico specifico contenente la definizione puntuale dei servizi / lavori oggetto dell'Incarico, incluso il perimetro di riferimento, l'organizzazione dell'attività, le modalità tecnico-operative, i livelli di servizio, le penalità, la disciplina delle responsabilità e la definizione dei corrispettivi e modalità di pagamento (elaborate sulla base delle disposizioni e dei criteri di cui all'art. 4 che segue);
- previsione di costo;
- cronoprogramma di avvio, svolgimento e durata dell'Incarico;
- elenco delle opere fognarie oggetto dell'Incarico, congiuntamente identificate.

Il disciplinare tecnico specifico è elaborato sulla base:

- della normativa e della regolazione ARERA applicabile;
- dei disciplinari vigenti per attività analoghe tra il Gestore ed i suoi fornitori, esterni ed infragruppo;

L'iter di affidamento dell'Incarico è il seguente:

- I. il Comune inoltra una richiesta al Gestore contenente il quadro esigenziale da soddisfare;
- II. il Gestore elabora il Preventivo Tecnico-Economico, di norma entro i successivi 60 giorni. Il Preventivo potrà essere predisposto solo nel caso in cui sia verificato il rispetto dei presupposti di cui agli artt. 2.2 e 2.5 del Contratto Quadro e la sussistenza di idonee condizioni di conformità normativa, autorizzativa e patrimoniale delle infrastrutture e dei servizi interessati. In caso di verifica negativa, il Gestore informa il Comune richiedente entro i predetti termini;
- III. il Comune comunica al Gestore, l'accettazione del Preventivo Tecnico-Economico, entro il termine di efficacia dello stesso, di norma 30 giorni, ed i riferimenti della Determina Dirigenziale di approvazione dell'impegno di spesa;
- IV. L'accettazione, da parte del Comune, del Preventivo Tecnico-Economico formulato dal Gestore, formalizzata con Determina Dirigenziale di impegno di spesa, costituisce l'affidamento dell'Incarico ai sensi dell'art. 2.5 del Contratto Quadro. Il Preventivo Tecnico-Economico accettato costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto Quadro e del Disciplinare Tecnico Generale in relazione all'Incarico affidato.
- V. Il Gestore procede allo svolgimento dell'Incarico secondo il cronoprogramma approvato.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Gli Incarichi sono eseguiti su tutto il territorio di, secondo un programma (calendario degli

interventi) condiviso con il Comune o a seguito di segnalazioni che evidenzino situazione di pericolo o problematiche igienico sanitarie. Il Gestore predispone quanto necessario per geolocalizzare le caditoie ed inserirle, man mano che verrà svolto il servizio, in apposita cartografia digitale (GIS) o preventivamente all'avvio del servizio a seguito di apposito affidamento da parte del Comune/Municipi.

Si precisa che tutte le attività oggetto del presente Disciplinare Tecnico Generale, Sezione A, dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dal rumore e dagli odori.

In particolare, i servizi di "Pulizia e lavaggio delle caditoie, bocche di lupo e griglie stradali", dovranno essere svolti come di seguito si evidenzia:

- Lavaggio ed aspirazione di caditoie e pozzetti stradali di raccolta, fognoli di collegamento al collettore principale verifica funzionalità idraulica, trasporto e idoneo smaltimento dei rifiuti di risulta

* Codice Europeo Rifiuti 200306 "Rifiuti della pulizia delle fognature"

* Classificazione Rifiuti speciale non Pericoloso.

Lo spurgo delle caditoie dovrà essere eseguito con attrezzature adeguate, sia manualmente che con il supporto di attrezzature meccaniche. Tali interventi dovranno essere improntati al massimo rispetto delle norme del Codice della Strada ed evitare sia intralci alla viabilità che disagi alla cittadinanza. Il materiale depositato dovrà essere raccolto, trasportato e smaltito secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Il servizio verrà svolto sulla base di una programmazione richiesta dal Comune e condivisa dal Gestore. Tutto quanto non rientrante nella suddetta programmazione verrà svolto su segnalazione o apposita richiesta del Comune/Municipio.

Si evidenzia che gli interventi saranno svolti, qualora sia necessario, in periodi notturni o festivi.

Nell'attività è compresa anche la verifica della funzionalità idraulica dello scarico delle caditoie e la segnalazione di eventuali anomalie che saranno poi oggetto di intervento straordinario ad opera del Comune. Tutti i servizi in oggetto saranno attivati nel momento del trasferimento del servizio al Gestore a seguito di redazione di apposito verbale di consegna del servizio.

4. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il singolo Incarico è determinato nel Preventivo Tecnico-Economico sulla base delle

seguenti voci di costo.

- Il corrispettivo standard per il servizio programmato di pulizia ed aspirazione di pozzetti e caditoie stradali e/o griglie, comprensivo dello smaltimento e rendicontazione, è un importo omnicomprendivo pari a 140 euro cadauna/anno.
- Nel caso di prestazioni non rientranti nel programma condiviso tra il Comune ed il Gestore, verrà applicato un sovrapprezzo pari a 400 euro per singola chiamata, da sommare al corrispettivo ricavato dall'applicazione dell'importo di cui sopra.
- Il corrispettivo standard per le attività straordinarie di pulizia del fognolo con frese ed ugelli taglia radici in combinata con canal jet, è un importo a misura pari a 95 euro/ora.
- Il corrispettivo per il censimento ed inserimento a sistema unatantum delle caditoie, bocche di lupo e griglie è un importo omnicomprendivo pari ad 1,30 euro/cadauna.
- I corrispettivi standard sono quantificati sulla base: (i) dei prezziari allegati ai contratti vigenti tra il Gestore ed i suoi fornitori per le attività incluse nel servizio, (ii) dei costi interni relativi alle attività da svolgere in economia, quantificati sulla base dei costi aziendali medi elaborati sui consuntivi dell'anno precedente, nonché (iii) di una maggiorazione forfettaria per spese generali e provento.
- In funzione del quadro esigenziale manifestato dal Comune, particolarmente in ordine ai livelli di servizio da assicurare e del perimetro territoriale interessato dall'incarico, il Preventivo Tecnico-Economico prevederà una modulazione dei costi standard, secondo i criteri di economia, efficienza ed efficacia.

Gli importi di cui al presente articolo saranno oggetto di aggiornamento periodico con cadenza annuale a partire dall'anno 2026, in base alla variazione dell'indice (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). L'aggiornamento verrà calcolato applicando la variazione percentuale dell'indice FOI registrata nell'anno precedente. Tale variazione sarà applicata ai corrispettivi in essere al momento dell'aggiornamento.

Gli importi aggiornati verranno comunicati per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di applicazione. Gli importi aggiornati entrano in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di 30 giorni di preavviso.

I corrispettivi sono fatturati, di norma, su base trimestrale e pagati entro 30 giorni dalla emissione della fattura, salvo quanto specificatamente previsto e dettagliato dal Preventivo Tecnico-Economico, anche in termini di anticipi, acconti e saldo.

La rendicontazione delle attività effettuate e dei costi sostenuti avviene secondo le tempistiche e le modalità indicate nel Preventivo Tecnico Economico.

Di tale rendicontazione, inoltre, il Gestore fornirà apposita evidenza in sede di aggiornamento biennale

della tariffa al fine di una corretta rappresentazione dei corrispettivi applicati e dei costi sostenuti.

5. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE

In via generale e fatto salvo quanto specificatamente previsto dal Preventivo Tecnico-Economico, il Gestore è tenuto a:

1. Svolgere, per conto del Comune, tutte le pratiche presso gli Enti interessati, fino all'ottenimento delle relative autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori.
2. Redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
3. Risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed assumersi gli oneri relativi alla loro riparazione.
4. Osservare le disposizioni del nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n° 285 D.P.R. 16/12/1992 n° 495), in particolare per quanto riguarda l'applicazione di eventuale segnaletica* (solo per i servizi di "Pulizia e lavaggio delle caditoie, bocche di lupo, griglie stradali ecc").
5. Eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica le opere urgenti di pronto intervento che verranno indicate dal Comune/Municipio (le opere stesse verranno contabilizzate con i prezzi di elenco).
6. Osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati nel corso dell'appalto, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. Il Gestore dovrà in ogni momento ed a semplice richiesta della direzione tecnica, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
7. Applicare il contenuto dell'Art. 36 della Legge 10/05/1970 n° 300, Statuto dei Lavoratori, ovvero attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente capitolato – e se Cooperativa, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori medesimi e con le eventuali integrazioni e modifiche che si verranno in seguito a verificare. Il Gestore è tenuto altresì ad applicare i contratti collettivi sopra indicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. Adottare all'interno del cantiere ed in prossimità dello stesso tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati. In tal caso il Comune resta sollevato da ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni a persone, animali od a

cose.

9. Adottare nell'esecuzione dei lavori, i D.P.I. richiesti obbligatoriamente dal Piano di Sicurezza e dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
10. Eseguire lavori speciali disagiati quali quelli compiuti sotto la pioggia o neve, eseguiti su ponti, in presenza di acqua, ecc., senza diritto ad ulteriori compensi.
11. Rispettare quanto previsto dalla Legge 26/10/1999 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento "acustico", nonché adempiere a proprio carico a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti in merito alle normative sul rumore.
12. Gestire i materiali di risulta/rifiuti determinati dall'attività di pulizia manutentiva svolta, secondo la normativa vigente di riferimento ed in particolare per l'art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, come indicato al successivo articolo 5.1 "Oneri derivanti dall'attività di smaltimento".

5.1. ONERI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO

1. Le Parti, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 230 comma 5 del D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" prendono atto che i rifiuti si considerano prodotti presso la sede del soggetto che svolge l'attività manutentiva.
2. Le Parti prendono atto che sul Gestore graveranno gli oneri di tenuta dei registri di carico/scarico, delle copie 1 e 4 del formulario dei rifiuti e di ogni altro onere attinente allo smaltimento degli stessi.

6. OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE

In via generale e fatto salvo quanto specificatamente previsto dal Preventivo Tecnico-Economico, il Comune è tenuto a:

1. Sulla base della programmazione condivisa, redigere una Determina per le limitazioni al traffico necessarie allo svolgimento del servizio, "aperta" e omnicomprensiva per tutte le attività comprese nel presente contratto. Sarà cura del Gestore comunicare con 7 giorni di anticipo le vie sottoposte alla pulizia caditoie e l'apposizione di tutta la segnaletica necessaria entro 48 ore dall'inizio delle attività.
2. Garantire il rispetto delle limitazioni al traffico necessarie per l'attività come da Determina sopra richiamata, anche mediante le proprie strutture operative a titolo gratuito, sia in caso programmato che in urgenza.
3. Garantire l'occupazione di suolo a titolo gratuito;
4. Garantire l'ottenimento di tutte le autorizzazioni con esonero da qualsiasi onere, in quanto interventi eseguiti per conto dell'amministrazione.

5. Garantire puntuali autorizzazioni in deroga al regolamento di apertura cavi comunali con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle caditoie.

7. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

1. Le Parti considerano la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine.
2. Le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

8. TUTELA DELL'AMBIENTE

1. Il Comune dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate, oltre che le norme di legge vigenti, anche eventuali disposizioni regionali o locali.
2. Il Gestore dovrà prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti prescritti dalla normativa vigente, l'eventuale inquinamento atmosferico derivante dallo svolgimento delle prestazioni connesse all'esecuzione del presente appalto.
3. Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti dalla vigente normativa nazionale e locale.
4. Dovranno essere adottati gli accorgimenti relativi alla prevenzione incendi applicabili ai cantieri temporanei.
5. Ad integrazione di quanto sopra disposto, il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - ✓ Documentazione relativa ai rifiuti (solo per l'attività di pulizia e lavaggio delle caditoie, bocche di lupo, griglie stradali ecc): Il Comune/Municipio si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui formulari di trasporto dei rifiuti prodotti dal Gestore durante lo svolgimento dell'attività.
 - ✓ Trasporto dei materiali:

I mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche o private, dovranno essere ripuliti di fango e sporcizia. I mezzi che arrivano o lasciano l'area di lavoro con carichi di materiale dovranno essere caricati in modo da evitare la caduta dei materiali stessi sulle strade. Il materiale accidentalmente caduto su aree pubbliche dovrà essere immediatamente rimosso a cura del Gestore
 - ✓ Controllo del rumore

Il Gestore dovrà adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalle sue attività lavorative. Il rumore prodotto dai mezzi d'opera dovrà essere mantenuto al disotto dei livelli sonori ammessi dalla legislazione vigente. In particolare, si prescrive l'uso di mezzi del

tipo silenziato, certificato secondo la normativa vigente.

✓ Controllo delle polveri

Il Gestore dovrà in ogni momento controllare la produzione di polvere derivante dalla sua attività lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito.

✓ Materiali di risulta

I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc. dovranno essere rigorosamente mantenuti entro l'area di lavoro, protetti dagli agenti atmosferici e trasportati al più presto nelle discariche autorizzate.

✓ Accensione di fuochi

Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire materiali di rifiuto.

✓ Interramento di rifiuti

È fatto assoluto divieto di interrare i rifiuti prodotti.

9. PENALITÀ

Il presente articolo si applica esclusivamente alle inadempienze che sono direttamente imputabili al Gestore; risultano pertanto escluse dall'ambito di applicazione eventuali inadempienze che dovessero verificarsi per cause di forza maggiore, che impediscono di fatto il regolare svolgimento delle attività in capo al Gestore stesso.

Quanto sopra premesso, in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle attività di "PULIZIA E LAVAGGIO DELLE CADITOIE, BOCHE DI LUPO E GRIGLIE STRADALI", adeguatamente documentato dal Comune, si applicheranno le seguenti penali:

1. Ritardo nell'Intervento: Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti, verrà applicata una penale pari all'1% del corrispettivo previsto per ogni singola caditoia, bocca di lupo o griglia oggetto di ritardo.
2. Mancato Smaltimento: Per ogni episodio di mancato smaltimento dei rifiuti di ciascuna caditoia secondo la normativa vigente, verrà applicata una penale pari al 10% del corrispettivo previsto per singola caditoia.

oltre agli eventuali maggiori oneri derivanti da danni e/o sanzioni occorsi al Comune per effetto dei ritardi/inadempienze di cui sopra.

10. RESPONSABILITÀ

Il Gestore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni causati a terzi, compresi allagamenti o danni derivanti dal mancato o errato tracciamento della rete bianca (rete di acque chiare) o da altre cause che non dipendano dalla corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto Quadro, così

come descritto all'art. 13 del Contratto Quadro di cui il presente Disciplinare è parte integrante e sostanziale.

**CONTRATTO QUADRO
PER ATTIVITA' ACCESSORIE AL SII
ALLEGATO I
Disciplinare Tecnico Generale
Sezione B**

**B. DISCIPLINARE TECNICO SERVIZI PER LO SVILUPPO
DELL'INFRASTRUTTURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E RIUSO
DELLE ACQUE METEORICHE
(schema)**

Sommario

1. OGGETTO DELL'INCARICO	2
2. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	2
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	3
4. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO.....	5
5. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE.....	6
6. OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE	7
7. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	7
8. TUTELA DELL'AMBIENTE.....	8
9. PENALITA'	8
10. RESPONSABILITA'	8

I. OGGETTO DELL'INCARICO

La presente Sezione B del Disciplinare Tecnico Generale è allegata al “Contratto Quadro per attività accessorie al SII” e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Essa disciplina, in modo dettagliato, gli aspetti tecnici afferenti ai “Servizi per lo sviluppo dell'infrastruttura di raccolta, trasporto e riuso delle acque meteoriche” nonché alle attività finalizzate a valutare le potenzialità e gli investimenti per l'infrastruttura di raccolta e di trasporto delle acque bianche nell'ottica del riuso circolare della risorsa e ad individuare gli interventi per rendere il territorio sostenibile e resiliente rispetto ad eventi meteorici rilevanti.

Le attività oggetto dell'Incarico sono suddivise secondo diverse fasi, in funzione della scala di riferimento, come descritte all'art.3 che segue (di seguito “le Fasi”).

Il Comune/Municipio (di seguito anche “Comune”) può affidare Incarichi al Gestore, nell'ambito delle sopra menzionate attività, ai sensi dell'art. 2.4 del Contratto Quadro, con le modalità previste nell'art. 2 che segue.

Per l'esecuzione degli Incarichi, il Gestore si avvarrà anche di società del Gruppo Acea, con particolare riferimento a quelle deputate ai servizi di ingegneria e lavori.

2. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

L'individuazione e definizione del singolo Incarico è attivata tramite la formulazione di una specifica richiesta al Gestore da parte del Comune che contenga il quadro esigenziale con evidenza delle Fasi da I a 6 di interesse, in aggiunta alla Fase 0 da intendersi comunque preliminare.

In funzione del quadro esigenziale manifestato dal Comune, laddove ne ricorrano i presupposti tecnici e giuridici, il Gestore può predisporre un preventivo tecnico-economico (di seguito “Preventivo Tecnico-Economico”) avendo, tra l'altro, attenzione a:

- lo stato tecnico-giuridico delle infrastrutture eventualmente oggetto dell'Incarico;
- gli aspetti di conformità alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e ambiente;
- gli aspetti autorizzativi e patrimoniali;
- i dati, rilievi e documentazioni disponibili;
- le opportunità di innovazione tecnologica ed operativa.

A tale fine, il Gestore effettua gli opportuni approfondimenti anche mediante sopralluoghi, rilievi, analisi, etc.. Ove opportuno, il Preventivo Tecnico-Economico predisposto dal Gestore potrà prevedere una fase pilota per verificare la fattibilità e finalizzare le condizioni tecnico-economiche di esecuzione

dell'intervento.

Il Preventivo Tecnico-Economico, elaborato sulla base della richiesta del Comune, è composto da:

- disciplinare tecnico specifico contenente la definizione puntuale dei servizi / lavori oggetto dell'Incarico, incluso il perimetro di riferimento, l'organizzazione dell'attività, le modalità tecnico-operative, i livelli di servizio, il piano di miglioramento, le penalità, la disciplina delle responsabilità e la definizione dei corrispettivi e modalità di pagamento (elaborate sulla base delle disposizioni e dei criteri di cui all'art. 4 che segue);
- previsione di costo;
- cronoprogramma di avvio, svolgimento e durata dell'Incarico.

Il disciplinare tecnico specifico è elaborato sulla base:

- della normativa e della regolazione ARERA applicabile;
- dei disciplinari vigenti per attività analoghe tra il Gestore ed i suoi fornitori, esterni ed infragruppo.

L'iter di affidamento dell'Incarico è il seguente:

- I. il Comune inoltra una richiesta al Gestore contenente il quadro esigenziale da soddisfare;
- II. il Gestore elabora il Preventivo Tecnico-Economico, di norma entro i successivi 60 giorni. Il Preventivo potrà essere predisposto solo nel caso in cui sia verificato il rispetto dei presupposti di cui agli artt. 2.2 e 2.5 del Contratto Quadro e la sussistenza di idonee condizioni di conformità normativa, autorizzativa e patrimoniale delle infrastrutture e dei servizi interessati. In caso di verifica negativa, il Gestore informa il Comune richiedente entro i predetti termini;
- III. il Comune comunica al Gestore, l'accettazione del Preventivo Tecnico-Economico, entro il termine di efficacia dello stesso, di norma 30 giorni, ed i riferimenti della Determina Dirigenziale di approvazione dell'impegno di spesa;
- IV. L'accettazione, da parte del Comune, del Preventivo Tecnico-Economico formulato dal Gestore, formalizzata con Determina Dirigenziale di impegno di spesa, costituisce l'affidamento dell'Incarico ai sensi dell'art. 2.5 del Contratto Quadro. Il Preventivo Tecnico-Economico accettato costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto Quadro e del Disciplinare Tecnico Generale in relazione all'Incarico affidato.
- V. Il Gestore procede allo svolgimento dell'Incarico secondo il cronoprogramma approvato.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

I servizi saranno eseguiti su tutto il territorio di, secondo un programma (calendario delle attività) condiviso con il Comune. Inoltre, le attività saranno suddivise secondo due diverse fasi distinte, in funzione della scala di riferimento: in una prima macro-fase si analizzerà il territorio di studio a livello

di macro-scala, al fine di identificare le aree maggiormente esposte al rischio di alluvioni pluviali e di definire le macro-strategie di risoluzione delle problematiche; nelle fasi successive, sulle aree censite come “critiche”, in base ai risultati ottenuti, verranno sviluppate analisi con gradi di approfondimento via via crescenti, sino a giungere all'individuazione puntuale degli interventi risolutivi e per il riuso della risorsa.

Di seguito la descrizione delle fasi previste:

- Fase 0 – Analisi Macroscale: consiste nel censimento delle aree e prime strategie di intervento, tale fase viene svolta tramite ricerca documentale e modellazioni.
- Fase 1 - Focus a livello di sottozone/quadranti - rilievi integrativi: consiste in analisi di dettaglio della rete e delle aree, tale fase viene svolta tramite rilievi ed informatizzazione del dato.
- Fase 2 - Analisi idraulica idrologica e modellazione: consiste nello sviluppo del modello idraulico, nella costruzione del modello ed infine la validazione su dati di campo.
- Fase 3 - Studio Caditoie e ostacoli stradali: consiste nella valutazione dell'effetto delle caditoie e degli ostacoli urbani al deflusso, tale fase viene svolta attraverso la geometrizzazione elementi ed il calcolo capacità di smaltimento.
- Fase 4 - Determinazione del Danno: consiste nella stima valore esposto al rischio alluvione, tale fase viene svolta attraverso l'identificazione dei beni a rischio e nella valutazione del danno sociale e ambientale.
- Fase 5 - Focus con modellazione 2D: consiste nello svolgimento del modello 2D integrato con la rete di drenaggio, tale fase viene svolta attraverso la costruzione del modello 2D e della validazione su dati di campo.
- Fase 6 - Individuazione degli interventi strutturali, non strutturali e di riuso circolare della risorsa: consiste nell'individuazione e stima economica degli interventi, tale fase viene svolta attraverso la definizione interventi e la stima economica e prioritizzazione.

Tutte le attività verranno svolte secondo i seguenti principi:

- Il materiale cartografico e documentale impiegato verrà dedotto da fonti ufficiali o la cui fonte risulta verificabile;
- Verranno esplicitate le metodologie di analisi e di calcolo effettuate, al fine di garantire la riproducibilità dei risultati;
- Le attività di campo verranno svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- I rilievi saranno corredati da idonea documentazione monografica, fotografica e cartografica, e verranno forniti i dati in formato vettoriale e/o shapefile, e secondo logiche di restituzione condivise con l'amministrazione, sempre nel rispetto del principio di omogenizzazione dei dati cartografici;
- Verranno prodotti gli elaborati in una forma standardizzata per la totalità delle fasi di

esecuzione del lavoro, nel rispetto del principio di omogeneità dei dati.

Si precisa inoltre che tutte le attività oggetto del presente Disciplinare Tecnico Generale, Sezione B, dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dal rumore e dagli odori.

4. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il singolo Incarico è determinato nel Preventivo Tecnico-Economico sulla base delle seguenti voci di costo per ogni fase:

- **Fase 0 – Analisi Macroscala (prerequisito):**
2'000€/km² con un costo minimo di 100'000 € (3 - 9 mesi)
 - 3 mesi per i comuni sotto i 50 km²
 - 4 mesi per i comuni tra i 50 km² e i 100 km²
 - 5 mesi per i comuni tra i 100 km² e i 300 km²
 - 9 mesi stimati per il Comune di Roma
- **Fase 1 - Focus a livello di sottozone/quadranti-rilievi integrativi:**
500 € /ettaro di superficie rilevata
2'000 € /km di rete rilevata (1,5 mesi /km² di estensione del quadrante studiato)
- **Fase 2 - Analisi idraulica idrologica e modellazione:**
150 € /ettaro di bacino modellato
500 € /km di rete modellata (0,5 mese /km²)
- **Fase 3 - Studio Caditoie e ostacoli stradali:**
1'000 € /ettaro di superficie stradale caratterizzata
1'000 € /km di caditoie studiate (0,25 mese /km²)
- **Fase 4 - Determinazione del Danno:**
200 € /ettaro di area analizzata (0,25 mese /km²)
- **Fase 5 - Focus con modellazione 2D:**
350 € /ettaro di bacino modellato
800 € /km di rete modellata (0,75 mese /km²)
- **Fase 6 - Individuazione degli interventi strutturali, non strutturali e di riuso circolare della risorsa:**
500 € /ettaro di bacino analizzato

l'200€ /km di rete analizzata (1,25 mese /km²)

Gli importi di cui al presente articolo saranno oggetto di aggiornamento periodico con cadenza annuale a partire dall'anno 2026, in base alla variazione dell'indice (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). L'aggiornamento verrà calcolato applicando la variazione percentuale dell'indice FOI registrata nell'anno precedente. Tale variazione sarà applicata ai corrispettivi in essere al momento dell'aggiornamento.

Gli importi aggiornati verranno comunicati per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di applicazione. Gli importi aggiornati entrano in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di 30 giorni di preavviso.

I corrispettivi sono fatturati, di norma, su base trimestrale e pagati entro 30 giorni dalla emissione della fattura, salvo quanto specificatamente previsto e dettagliato dal Preventivo Tecnico-Economico, anche in termini di anticipi, acconti e saldo.

La rendicontazione delle attività effettuate e dei costi sostenuti avviene secondo le tempistiche e le modalità indicate nel Preventivo Tecnico Economico.

Di tale rendicontazione, inoltre, il Gestore fornirà apposita evidenza in sede di aggiornamento biennale della tariffa al fine di una corretta rappresentazione dei corrispettivi applicati e dei costi sostenuti.

5. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE

In via generale e fatto salvo quanto specificatamente previsto dal Preventivo Tecnico-Economico, il Gestore è tenuto a:

1. Osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati nel corso dell'Incarico, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. Il Gestore dovrà in ogni momento ed a semplice richiesta della direzione tecnica, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
2. Applicare il contenuto dell'Art. 36 della Legge 10/05/1970 n° 300, Statuto dei Lavoratori, ovvero attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente capitolato – e se Cooperativa, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori medesimi e con le eventuali integrazioni e modifiche che

si verranno in seguito a verificare. Il Gestore è tenuto altresì ad applicare i contratti collettivi sopra indicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Adottare all'interno del cantiere ed in prossimità dello stesso tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ad ai beni pubblici e privati. In tal caso il Comune/Municipio resta sollevato da ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni a persone, animali od a cose.
4. Adottare nell'esecuzione dei lavori, i D.P.I. richiesti obbligatoriamente dal Piano di Sicurezza e dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
5. Eseguire lavori speciali disagiati quali quelli compiuti sotto la pioggia o neve, eseguiti su ponti, in presenza di acqua, ecc., senza diritto ad ulteriori compensi.
6. Rispettare quanto previsto dalla Legge 26/10/1999 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento "acustico", nonché adempiere a proprio carico a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti in merito alle normative sul rumore.

6. OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE

In via generale e fatto salvo quanto specificatamente previsto dal Preventivo Tecnico-Economico, il Comune è tenuto a:

1. Ove necessario, sulla base della programmazione condivisa, redigere una Determina per le limitazioni al traffico necessarie allo svolgimento dell'incarico, "aperta" e omnicomprensiva per tutte le attività comprese nel presente contratto.
2. Garantire il rispetto delle limitazioni al traffico necessarie per l'attività come da Determina sopra richiamata, anche mediante le proprie strutture operative a titolo gratuito.
3. Garantire l'occupazione di suolo a titolo gratuito;
4. Garantire l'ottenimento di tutte le autorizzazioni con esonero da qualsiasi onere, in quanto interventi eseguiti per conto dell'amministrazione.
5. Garantire puntuali autorizzazioni in deroga al regolamento di apertura cavi comunali;

7. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

1. Le Parti considerano la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine.
2. Le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

8. TUTELA DELL'AMBIENTE

1. Il Gestore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate, oltre alle norme di legge vigenti, anche eventuali disposizioni regionali o locali.
2. Il Gestore dovrà prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti prescritti dalla normativa vigente, l'eventuale inquinamento atmosferico derivante dallo svolgimento delle prestazioni connesse all'esecuzione del presente appalto.
3. Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti dalla vigente normativa nazionale e locale.
4. Dovranno essere adottati gli accorgimenti relativi alla prevenzione incendi applicabili ai cantieri temporanei.

9. PENALITA'

Il presente articolo si applica esclusivamente alle inadempienze che sono direttamente imputabili al Gestore; risultano pertanto escluse dall'ambito di applicazione eventuali inadempienze che dovessero verificarsi per cause di forza maggiore, che impediscono di fatto il regolare svolgimento delle attività in capo al Gestore stesso.

Il regime specifico delle penalità applicabile al singolo Incarico è definito nel Preventivo Tecnico-Economico.

10. RESPONSABILITA'

Il Gestore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni causati a terzi o per altre cause che non dipendano dalla corretta esecuzione dell'Incarico, così come stabilito all'art. 13 del Contratto Quadro di cui il presente Disciplinare è parte integrante e sostanziale.

Il regime specifico delle responsabilità nell'ambito del singolo Incarico è definito nel Preventivo Tecnico-Economico.

**CONTRATTO QUADRO
PER ATTIVITA' ACCESSORIE AL SII
ALLEGATO I
Disciplinare Tecnico Generale
Sezione C
“ULTERIORI ATTIVITA' ACCESSORIE”
(schema)**

Sommario

1. OGGETTO DELL'INCARICO.....	1
2. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.....	1
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.....	3
4. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO.....	3
5. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE.....	4
6. OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE.....	5
7. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	5
8. TUTELA DELL'AMBIENTE.....	5
9. PENALITA'	6
10. RESPONSABILITA'	6

I. OGGETTO DELL'INCARICO

La presente Sezione C del Disciplinare Tecnico Generale è allegato al “Contratto Quadro per attività accessorie al SII” e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare, esso riguarda:

- manutenzione di reti/impianti per uso non potabile, per le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono:
 - ✓ manutenzione di pozzi non afferenti al SII;
 - ✓ manutenzione delle fontane per le attività non disciplinate dalla Deliberazione n. 2/23 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 Lazio centrale Roma, e delle reti di innaffiamento;
 - ✓ conduzione di impianti c/terzi;
 - ✓ servizio di innaffiamento di cimiteri, ecc.;
- lavori su reti/impianti per uso non potabile, per i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono:
 - ✓ lavori di bonifica ed estensione di reti;
 - ✓ lavori di realizzazione impianti destinati ad uso non potabile, ecc.;
- servizi per l'efficienza dei consumi idrici su impianti e reti destinati ad uso non potabile, per i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende l'attività di ricerca delle perdite idriche fisiche, l'attività tecnico-amministrativa di censimento e ottimizzazione delle utenze , le attività di audit idrico.

Il Comune/Municipio (di seguito anche “Comune”) può affidare Incarichi al Gestore, nell'ambito delle sopra menzionate attività, ai sensi dell'art. 2.4 del Contratto Quadro, con le modalità previste nell'art. 2 che segue.

2. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

L'individuazione e definizione del singolo Incarico è attivata tramite la formulazione di una specifica richiesta al Gestore da parte del Comune che contenga il quadro esigenziale dei servizi/lavori di interesse, nell'ambito dell'attività del presente Disciplinare Tecnico Generale, Sezione C.

In funzione del quadro esigenziale manifestato dal Comune, laddove ne ricorrano i presupposti tecnici e giuridici, il Gestore elabora un preventivo tecnico-economico (di seguito “Preventivo Tecnico-

Economico”) avendo, tra l'altro, attenzione a:

- lo stato tecnico-giuridico delle infrastrutture eventualmente oggetto dell'Incarico;
- gli aspetti di conformità alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e ambiente;
- gli aspetti autorizzativi e patrimoniali;
- i dati, rilievi e documentazioni disponibili;
- le opportunità di innovazione tecnologica ed operativa.

A tale fine, il Gestore effettua gli opportuni approfondimenti anche mediante sopralluoghi, rilievi, analisi, etc.. Ove opportuno, il Preventivo Tecnico-Economico predisposto dal Gestore potrà prevedere una fase pilota per verificare la fattibilità e finalizzare le condizioni tecnico-economiche di esecuzione dell'intervento.

Il Preventivo Tecnico-Economico, elaborato sulla base della richiesta del Comune, è composto da:

- disciplinare tecnico specifico contenente la definizione puntuale dei servizi / lavori oggetto dell'Incarico, incluso il perimetro di riferimento, l'organizzazione dell'attività, le modalità tecnico-operative, i livelli di servizio, le penalità, la disciplina delle responsabilità e la definizione dei corrispettivi e modalità di pagamento (elaborate sulla base delle disposizioni e dei criteri di cui all'art. 4 che segue);
- previsione di costo;
- cronoprogramma di avvio, svolgimento e durata dell'Incarico.

Il disciplinare tecnico specifico è elaborato sulla base:

- della normativa e della regolazione ARERA applicabile;
- dei disciplinari vigenti per attività analoghe tra il Gestore ed i suoi fornitori, esterni ed infragruppo;

L'iter di affidamento dell'Incarico è il seguente:

- I. il Comune inoltra una richiesta al Gestore contenente il quadro esigenziale da soddisfare;
- II. il Gestore elabora il Preventivo Tecnico-Economico, di norma entro i successivi 60 giorni. Il Preventivo potrà essere predisposto solo nel caso in cui sia verificato il rispetto dei presupposti di cui agli artt. 2.2 e 2.5 del Contratto Quadro e la sussistenza di idonee condizioni di conformità normativa, autorizzativa e patrimoniale delle infrastrutture e dei servizi interessati. In caso di verifica negativa, il Gestore informa il Comune richiedente entro i predetti termini;
- III. il Comune comunica al Gestore, l'accettazione del Preventivo Tecnico-Economico, entro il termine di efficacia dello stesso, di norma 30 giorni, ed i riferimenti della Determina Dirigenziale di approvazione dell'impegno di spesa;

- IV. L'accettazione, da parte del Comune, del Preventivo Tecnico-Economico formulato dal Gestore, formalizzata con Determina Dirigenziale di impegno di spesa, costituisce l'affidamento dell'Incarico ai sensi dell'art. 2.5 del Contratto Quadro. Il Preventivo Tecnico-Economico accettato costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto Quadro e del Disciplinare Tecnico Generale in relazione all'Incarico affidato.
- V. Il Gestore procede allo svolgimento dell'Incarico secondo il cronoprogramma approvato.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Si precisa che tutte le attività oggetto del presente Disciplinare Tecnico Generale, Sezione C, dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dal rumore e dagli odori.

4. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il singolo Incarico è determinato nel Preventivo Tecnico-Economico ed è composto dalla somma delle seguenti voci:

- costi esterni relativi alle attività appaltate dal Gestore, quantificati sulla base dei prezziari allegati ai contratti pro tempore vigenti tra il Gestore ed i suoi fornitori, esterni ed infragruppo;
- costi interni relativi alle attività da svolgere in economia con mezzi propri del Gestore, quantificati sulla base del prezzario dei costi aziendali medi elaborati sui consuntivi dell'anno precedente;
- maggiorazione forfettaria per provento e spese generali quantificata in termini di 15% applicata al totale della somma delle precedenti voci.

I corrispettivi sono fatturati, di norma, su base trimestrale e pagati entro 30 giorni dalla emissione della fattura, salvo quanto specificatamente previsto e dettagliato dal Preventivo Tecnico-Economico, anche in termini di anticipi, acconti e saldo.

La rendicontazione delle attività effettuate e dei costi sostenuti avviene secondo le tempistiche e le modalità indicate nel Preventivo Tecnico Economico.

Di tale rendicontazione, inoltre, il Gestore fornirà apposita evidenza in sede di aggiornamento biennale

della tariffa al fine di una corretta rappresentazione dei corrispettivi applicati e dei costi sostenuti.

5. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE

In via generale e fatto salvo quanto specificatamente previsto dal Preventivo Tecnico-Economico, il Gestore è tenuto a:

1. Svolgere, per conto del Comune, tutte le pratiche presso gli Enti interessati, fino all'ottenimento delle relative autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori.
2. Redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
3. Risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed assumersi gli oneri relativi alla loro riparazione.
4. Osservare le disposizioni del nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n° 285 D.P.R. 16/12/1992 n° 495), in particolare per quanto riguarda l'applicazione di eventuale segnaletica* .
5. Eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica le opere urgenti di pronto intervento che verranno indicate dal Comune (le opere stesse verranno contabilizzate con i prezzi di elenco).
6. Osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati nel corso dell'appalto, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. Il Gestore dovrà in ogni momento ed a semplice richiesta della direzione tecnica, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
7. Applicare il contenuto dell'Art. 36 della Legge 10/05/1970 n° 300, Statuto dei Lavoratori, ovvero attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente capitolato – e se Cooperativa, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori medesimi e con le eventuali integrazioni e modifiche che si verranno in seguito a verificare. Il Gestore è tenuto altresì ad applicare i contratti collettivi sopra indicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. Adottare all'interno del cantiere ed in prossimità dello stesso tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ad ai beni pubblici e privati. In tal caso il Comune/Municipio resta sollevato da ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni a persone, animali od a cose.
9. Adottare nell'esecuzione dei lavori, i D.P.I. richiesti obbligatoriamente dal Piano di Sicurezza e

dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

10. Eseguire lavori speciali disagiati quali quelli compiuti sotto la pioggia o neve, eseguiti su ponti, in presenza di acqua, ecc., senza diritto ad ulteriori compensi.
11. Rispettare quanto previsto dalla Legge 26/10/1999 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento “acustico”, nonché adempiere a proprio carico a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti in merito alle normative sul rumore.
12. Gestire i materiali di risulta/rifiuti generati, secondo la normativa vigente di riferimento ed in particolare per l'art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

6. OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE

In via generale e fatto salvo quanto specificatamente previsto dal Preventivo Tecnico-Economico, il Comune è tenuto a:

1. Ove necessario, sulla base della programmazione condivisa, redigere una Determina per le limitazioni al traffico necessarie allo svolgimento dell'Incarico, “aperta” e omnicomprensiva per tutte le attività comprese nel presente contratto.
2. Garantire il rispetto delle limitazioni al traffico necessarie per l'attività come da Determina sopra richiamata, anche mediante le proprie strutture operative a titolo gratuito, sia in caso programmato che in urgenza.
3. Garantire l'occupazione di suolo a titolo gratuito;
4. Garantire l'ottenimento di tutte le autorizzazioni con esonero da qualsiasi onere, in quanto interventi eseguiti per conto dell'amministrazione.
5. Garantire puntuali autorizzazioni in deroga al regolamento di apertura cavi comunali con riferimento agli Incarichi che le richiedono.

7. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

1. Le Parti considerano la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine.
2. Le lavorazioni che sono oggetto dell'Incarico dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

8. TUTELA DELL'AMBIENTE

1. Il Gestore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate, oltre che le norme di legge vigenti, anche eventuali disposizioni regionali o locali.
2. Il Gestore dovrà prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti prescritti dalla normativa

vigente, l'eventuale inquinamento atmosferico derivante dallo svolgimento delle prestazioni connesse all'esecuzione del presente appalto.

3. Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti dalla vigente normativa nazionale e locale.
4. Dovranno essere adottati gli accorgimenti relativi alla prevenzione incendi applicabili ai cantieri temporanei.

9. PENALITA'

Il presente articolo si applica esclusivamente alle inadempienze che sono direttamente imputabili al Gestore; risultano pertanto escluse dall'ambito di applicazione eventuali inadempienze che dovessero verificarsi per cause di forza maggiore, che impediscono di fatto il regolare svolgimento delle attività in capo al Gestore stesso.

Il regime specifico delle penalità applicabile al singolo Incarico è definito nel Preventivo Tecnico-Economico.

10. RESPONSABILITA'

Il Gestore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni causati a terzi o per altre cause che non dipendano dalla corretta esecuzione dell'Incarico, così come stabilito all'art. 13 del Contratto Quadro di cui il presente Disciplinare è parte integrante e sostanziale.

Il regime specifico delle responsabilità nell'ambito del singolo Incarico è definito nel Preventivo Tecnico-Economico.